



Camera di Commercio  
Ferrara



ATTIVITÀ DI PULIZIA

DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE

DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

LEGGE N. 82 DEL 25/01/1994 - DECRETO MINISTERO

DELL'INDUSTRIA N. 274 DEL 07/07/1997

COME MODIFICATI DAL D.L. N. 7 DEL 31/01/2007

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)**  
**art. 19 L. 241/1990 e art. 7 D.P.R. n. 558/99**

Il/la sottoscritto/a: cognome   
nome

in qualità di:  titolare dell'impresa individuale  
 legale rappresentante della società

Denominazione (o ragione sociale)

Codice Fiscale dell'impresa

Con Sede legale in Via  n.

C.A.P.  Comune  Prov.

Iscritta al Registro Imprese di  al N. REA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

**SEGNALA**

**l'inizio di una delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 25/01/1994 n. 82** come specificate successivamente nell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministero dell'Industria n. 274 del 07/07/1997 e precisamente:

- a) **pulizia** (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza);  
*(ai sensi del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, tale attività non è subordinata al possesso di particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale)*
- b) **disinfezione** (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni);  
*(ai sensi del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, tale attività non è subordinata al possesso di particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale)*
- c) **disinfestazione** (complesso dei procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate; la disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie);
- d) **derattizzazione** (complesso dei procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia);
- e) **sanificazione** (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore).

ed inoltre

**DICHIARA**

- che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- b) non è stata svolta e non è in corso procedura fallimentare;
- c) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- d) non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.

- che non sussistono, nei propri confronti e nei confronti dell'impresa denominata

con codice fiscale

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (\*1)

*Dovrà essere compilato l'apposito Modello Intercalare L. 82/1994, limitatamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.Lgs. 159/2011 ("Autocertificazione Antimafia"), da parte di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato decreto. (\*2)*

- per le attività di cui alle lettere c) **disinfestazione**, d) **derattizzazione** ed e) **sanificazione**, di designare quale **preposto in possesso dei requisiti** previsti dall'art. 2 comma 3 del Decreto Ministero dell'Industria n. 274 del 07/07/1997

cognome e nome

codice fiscale

rapporto con l'impresa

titolare dell'impresa individuale

dipendente

socio lavoratore

collaboratore familiare

amministratore

altro (specificare)

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- che l'impresa esercita l'attività di pulizia nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici;
- che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
  - a) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione: assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), amministratori (società di capitali e società cooperative);
  - b) che l'impresa ha regolarmente iscritto all'INAIL e all'INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il relativo obbligo, risultando in regola con i versamenti contributivi;
  - c) che l'impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore;
  - d) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso le seguenti banche (*adempimento obbligatorio solo per le imprese che richiedono l'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del regolamento*):

, agenzia n.

, agenzia n.

unisce inoltre n.  dichiarazioni bancarie.

Infine

## CHIEDE

l'iscrizione dell'impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di cui all'art. 3 del Decreto Ministero dell'Industria n. 274/97 ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici:

non inferiore a Euro  e all'uopo dichiara:

- a) che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni |  | e mesi |  |;
- b) che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al netto dell'IVA non è inferiore all'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):

- almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%
- almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60%
- almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50%

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell'apposito regolamento, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data

Firma \_\_\_\_\_

**(\* ) Da compilare nel caso in cui il responsabile tecnico abbia con l'impresa un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione familiare o altro**

Il titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società   
ed il responsabile tecnico sig.

### CONGIUNTAMENTE DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle responsabilità penali a cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

che il responsabile tecnico designato effettua la propria prestazione lavorativa nell'impresa per numero ore settimanali .

Data  Firma del titolare/legale rappresentante \_\_\_\_\_

Data  Firma del responsabile tecnico \_\_\_\_\_

### **Documentazione richiesta:**

**1)** In caso di richiesta di variazione della fascia di classificazione, presentare la documentazione prevista dall'art. 3, commi 4 e 5, del Decreto Ministero dell'Industria n. 274 del 7 luglio 1997 (in alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento)

**Per le attività di cui alle lettere c) disinfestazione, d) derattizzazione ed e) sanificazione  
sezione da compilare a cura del Preposto che dichiara il possesso del requisito tecnico-professionali.  
In presenza di più Preposti designati, compilare per ciascuno l'apposito Modello Intercalare 82/94.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di responsabile tecnico designato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del D.P.R. 445/2000)

### DICHIARA

- di essere nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- di essere residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
- di essere cittadino \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_
- di avere conseguito il titolo di studio di \_\_\_\_\_  
presso l'Istituto \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ nell'anno scolastico \_\_\_\_\_
- di essere in possesso di apposito attestato di qualifica professionale regionale conseguito presso il centro di formazione \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_
- di avere svolto l'attività di lavoro dipendente/autonomo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con qualifica di \_\_\_\_\_  
presso l'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_
- che nei propri confronti:
  - a) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  - b) non è stata svolta e non è in corso procedura fallimentare;
  - c) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
  - d) non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.
- che non sussistono, nei propri confronti e nei confronti dell'impresa denominata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_  
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell'apposito regolamento, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

L'informativa sulla privacy di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifiche e integrazioni è disponibile all'indirizzo [www.fe.camcom.it](http://www.fe.camcom.it)

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

*Copia conforme all'originale cartaceo redatta con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, a cura del sottoscritto (firmatario del "file"/documento informatico), in qualità di detentore del medesimo documento originale cartaceo, che si impegna a conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio.*

## **Note per la compilazione**

### **(\*1) D.lgs 159/2011 art. 67 Effetti delle misure di prevenzione**

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
  - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale

### **(\*2) D.lgs 159/2011 art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
  2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
    - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
    - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
    - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
    - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
    - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
    - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
    - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
    - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
    - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
  - 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  - 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
  - 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società sociale, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
- [...]